



Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008

A.C. 996, A.C. 2080

Dossier n° 159 - Schede di lettura
12 maggio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	996	2080
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008
Iniziativa:	Parlamentare	Governativa
Numero di articoli:	4	4
Date:		
presentazione:	17 maggio 2013	12 febbraio 2014
trasmissione alla Camera:	17 maggio 2013	12 febbraio 2014
assegnazione:	9 agosto 2013	5 marzo 2014
Commissioni competenti:	III Affari esteri	III Affari esteri
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo brasiliano sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 17 maggio 2008, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.

L'Accordo si compone di **19 articoli**.

L'**articolo 1** è dedicato alle definizioni terminologiche, mentre l'**articolo 2** esplicita i termini dell'Accordo, in base al quale una persona condannata nel territorio di uno Stato, potrà essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflitta con la sentenza.

L'**articolo 3**, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente (o vi abbia la residenza permanente), che gli atti per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che il condannato debba scontare ancora come minimo un anno di pena privativa della libertà, che alla persona condannata non sia stata comminata la pena di morte, che via sia accordo in merito al provvedimento di trasferimento tra Stato mittente e Stato trasferente.

L'**articolo 4** che dispone in tema di obblighi di informazione, stabilisce che ogni persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo, deve essere informata del suo contenuto dallo Stato di condanna o dalla Parte ricevente, così come deve essere informata delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

L'**articolo 5** individua le Autorità centrali di ciascuna Parte: per l'Italia è designata la **Direzione generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia**.

L'**articolo 6** delinea la procedura per il trasferimento, che può essere richiesto da ogni persona

condannata rivolgendosi una petizione all'autorità competente della Parte mittente o di quella ricevente. Quest'ultima dovrà informare la Parte mittente sul proprio assenso.

Ai sensi dell'**articolo 7** il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato.

L'**articolo 8** prescrive che le Autorità competenti, ai fini della decisione sul trasferimento, tengano in conto alcuni fattori tra i quali la gravità del reato, gli eventuali precedenti penali, le condizioni di salute e l'esistenza di rapporti socio-famigliari nel paese di origine.

Per effetto del trasferimento, come chiarito all'**articolo 9**, l'esecuzione della pena è sospesa nella Parte mittente. Parallelamente, l'Autorità competente della Parte ricevente dovrà garantire l'applicazione della pena così come determinata dalla Parte mittente (**articolo 10**). Il trasferimento non potrà avere luogo, salvo il consenso delle due Parti, se la natura o la durata della pena siano incompatibili con l'ordinamento della Parte ricevente.

L'**articolo 11** prevede che la persona condannata non possa essere sottoposta a detenzione o ad altra misura limitativa della libertà da parte della Parte ricevente per reati commessi anteriormente a quello oggetto del trasferimento, salvo che la Parte ricevente non ottenga regolare estradizione.

In base all'**articolo 12**, solo lo Stato di condanna potrà decidere in ordine a ricorsi per la revisione della condanna, mentre entrambe le Parti sono titolate a concedere misure di clemenza (amnistia, indulto o grazia). Nel caso in cui la Parte mittente abbia concesso una misura di clemenza la Parte ricevente adotterà le misure idonee a darvi esecuzione. (**articolo 13**).

Lo Stato ricevente fornisce informazioni alla Parte mittente in tre casi: quando la pena è stata eseguita, in caso di evasione del condannato e quando la Parte mittente richieda un rapporto speciale(**articolo 14**).

L'**articolo 15** regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, precisando che le spese derivanti dall'applicazione dello stesso sono a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.

Ai sensi dell'**articolo 16**, l'Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l'entrata in vigore del medesimo.

Salvo diverso accordo tra le Parti, tutta la documentazione scambiata sarà accompagnata dalla traduzione nella lingua dello Stato ricevente (**articolo 17**).

L'**articolo 18** prevede che le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo siano risolte per via diplomatica.

L'**articolo 19**, infine, detta le disposizioni finali dell'Accordo, che ha una durata illimitata, ma potrà essere denunciato con effetto a sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte abbia ricevuto la notifica.

Contenuto dei disegni di legge di ratifica

I progetti di legge in esame (l'A. C. 996, **d'iniziativa della deputata Bueno** e l'A.C. 2080, **d'iniziativa governativa**) recano l'autorizzazione alla ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il governo italiano e il governo brasiliano fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

Entrambi si compongono di **quattro articoli**. I **primi due** recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato, mentre l'**articolo 3** quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo.

In particolare, l'**articolo 3, comma 1**, del disegno di legge governativo valuta tali oneri in **euro 31.291 annui** a decorrere dall'anno 2014, da ricondurre alle spese di missione, e ulteriori spese pari ad euro 6.000 annui a decorrere dal 2015. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. In base al **comma 2**, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta la consueta **clausola di salvaguardia** a fronte di **scostamenti** rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della Giustizia, che ne riferisce al Ministro dell'Economia e delle finanze. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

L'**art. 3 della pdl A.C. 996** valuta invece gli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo in euro 94.000 annui (ed in 5000 euro annui quelli relativi alle spese rimanenti). Tali oneri sono coperti

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Infine, l'**articolo 4** di entrambi i provvedimenti dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di ratifica (A.C. 2080) fornisce una dettagliata quantificazione degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo, riconducibili a spese di viaggio per il trasferimento di 10 detenuti italiani all'anno (**euro 7.000**), a spese di viaggio e missione per accompagnatori (**euro 24.291,4**) e spese per traduzione di atti e documenti (**euro 6.000**).

Oltre alla relazione introduttiva e alla relazione tecnica, il ddl è corredato di una **analisi tecnico-normativa (ATN)** e di una **analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.